

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALEN. 0433
Del 16 APR. 2020

OGGETTO: UOGRC - STAFF DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA: PRESA D'ATTO DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 66 DEL 09/03/2020 DELLA REGIONE PUGLIA A OGGETTO "D.G.R. 16 MAGGIO 2017, N. 736 AVENTE AD OGGETTO "RIORGANIZZAZIONE DELLE RETI DEI LABORATORI DI PATOLOGIA CLINICA PRIVATI ACCREDITATI – APPROVAZIONE NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO". ELENCO DELLE AGGREGAZIONI IN RETE DEI LABORATORI DI PATOLOGIA CLINICA PRIVATI ACCREDITATI". DETERMINAZIONI

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Deliberazione n. 1492 del 05/09/2018, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Dirigente dell'U.O. Gestione Rapporti Convenzionali (UOGRC) che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue:

PREMESSO CHE:

- con DGR n. 736 del 16/05/2017, la Regione Puglia ha approvato il documento "Riorganizzazione della Rete dei Laboratori di Patologia Clinica privati accreditati – Approvazione nuovo modello organizzativo", procedendo a riorganizzare la Rete dei laboratori di patologia clinica privati accreditati, prevedendo e disciplinando un nuovo modello organizzativo finalizzato a ottimizzare l'utilizzo delle risorse strumentali, garantendo gli standard di qualità ed efficacia delle prestazioni.
- la riorganizzazione della Rete dei laboratori consente non solo la possibilità di riconoscere a ogni singola struttura facente parte dell'aggregazione, le tre fasi del processo di ristrutturazione strumentale e organizzativa (fase pre analitica, fase analitica, fase post analitica) ma anche la possibilità di concentrare presso un "laboratorio di riferimento", da individuarsi all'interno dell'aggregazione, i processi relativi alla fase analitica per gruppi di prestazioni preventivamente individuate. Per situazioni logistiche particolari o per scelte imprenditoriali, il "laboratorio di riferimento" può costituire sede distinta rispetto alle sedi delle strutture aggregate e, comunque, ubicato nello stesso ambito provinciale dell'aggregazione;
- nel processo di riorganizzazione, sono state previste delle soglie minime di efficienza rappresentate dal valore di 100.000 prestazioni annue, alla data del 31/12/2017, nonché a regime, di 200.000 prestazioni annue alla data del 31/12/2018. Tali soglie di efficienza non si applicano alle strutture che ne facciano espressa richiesta, ubicate in comuni appartenenti alle comunità montane geograficamente isolate e con rete viaria carente che comporta una distanza superiore a n. 30 km.;
- al fine di mantenere lo status di soggetto accreditato e, quindi, poter essere contrattualizzate, la DGR n. 736/2017 stabiliva l'obbligo per le strutture private accreditate per la *Medicina di Laboratorio* di aderire alle indicazioni di cui all'Accordo Conferenza Stato – Regioni del 23/03/2011, prevedendo n. 3 (tre) modelli di Rete, fermo restando la possibilità di potersi organizzare in qualunque forma di aggregazione prevista dal Codice Civile. Tali modelli sono così sintetizzabili:
 - **MODELLO A:** i responsabili organizzativi e clinici delle strutture afferenti alla Rete, decidono di concentrare nei laboratori interni all'Aggregazione alcune tipologia di prestazioni, assicurando il rispetto di adeguati tempi di risposta (TTAT = Total Turn Around Time) e una maggiore efficienza gestionale. Altresì, le medesime strutture possono eseguire in sede esami non differibili per necessità cliniche o il cui TTAT sia più favorevole, assicurando comunque gli standard qualitativi richiesti. La responsabilità clinica della fase analitica fa capo a ciascun Direttore di Laboratorio nella cui sede vengono eseguiti gli esami. La rappresentanza contrattuale con la ASL di pertinenza, è affidata all'unico soggetto Aggregatore, mentre i laboratori afferenti all'Aggregazione continuano a mantenere la loro entità giuridica, nonché il titolo originario di autorizzazione e accreditamento, nonostante l'impegno assunto all'interno dell'Aggregazione stessa, anche se non contrattualizzati singolarmente;
 - **MODELLO B1:** i responsabili organizzativi e clinici delle strutture afferenti alla Rete, decidono di concentrare la quasi totalità della fase analitica delle prestazioni presso una struttura dell'Aggregazione (Laboratorio HUB). Qualora tale concentrazione non comporti modifiche di destinazione d'uso diversa dei locali in precedenza autorizzati, nonché modifiche nella tipologia di attività analitica del laboratorio aggregato o delle attività già svolte dai settori specializzati, non è necessario richiedere una nuova autorizzazione all'esercizio dell'HUB. La rappresentanza contrattuale con la ASL di pertinenza, è affidata all'unico soggetto Aggregatore, mentre i laboratori afferenti all'Aggregazione continuano a mantenere la loro entità giuridica, nonché il titolo originario di autorizzazione e accreditamento, nonostante l'impegno assunto all'interno dell'Aggregazione stessa, anche a seguito di eventuali trasferimenti;
 - **MODELLO B2:** gli aderenti all'Aggregazione realizzano un struttura ex novo che deve essere autorizzata all'esercizio e accreditata, mediante conferimento del titolo/i di accreditamento da parte di uno o più soggetti aggregati. Il nuovo accreditamento si intende conferito all'Aggregazione nel suo complesso. La nuova struttura, che funzionerà da laboratorio HUB, è ubicata nello stesso ambito provinciale della Rete e dotata di spazi, strumentazioni e personale adeguati al carico di lavoro da svolgere. La/e struttura/e trasferenda/e può continuare a mantenere la sede dismessa come punto prelievo. La rappresentanza contrattuale con la ASL di pertinenza, è affidata all'Aggregazione per il tramite del rappresentante legale del soggetto Aggregatore. I laboratori afferenti all'Aggregazione perdono il titolo originario di autorizzazione e accreditamento, mantenendo la loro entità giuridica. Resta la

possibilità di eseguire negli altri siti dell'aggregazione, che assumono la denominazione di "Punti di accesso", esami non differibili per necessità cliniche ovvero quando il TTAT sia più favorevole, assicurando comunque gli standard qualitativi richiesti. L'Aggregazione nomina un unico Responsabile Organizzativo e un unico Direttore Sanitario che cura la validazione scientifica delle procedure analitiche.

- con DD.GG.RR. n. 25 e n. 34 del 12/01/2018, la Regione Puglia, a seguito del processo di riorganizzazione della Rete dei laboratori di patologia clinica privati accreditati di cui alla DGR n. 736/2017, ha provveduto, tra l'altro a:
 - ✓ aggiornare la DGR n. 1500/2010 relativa ai criteri di assegnazione dei budget annuali alle strutture private accreditate da parte della ASL, al fine di adeguarla e contestualizzarla ai nuovi modelli aggregativi previsti, stabilendo che la quota destinata al fondo della *Medicina di Laboratorio* deve essere suddivisa in due percentuali:
 1. la prima, pari al 35% - sub fondo A, da attribuire agli erogatori privati accreditati in parti uguali tenuto conto del numero complessivo delle singole strutture accreditate e da contrattualizzare, a prescindere se siano confluite o meno in una aggregazione di cui alla DGR n. 736/2017, superando i criteri di ripartizione previsti dalla DGR n. 1500/2010;
 2. la seconda, pari al 65% - sub fondo B, da attribuire agli erogatori privati accreditati secondo la nuova *Griglia* che modifica e sostituisce integralmente quella approvata con DGR n. 2671/2009 e DGR n. 1500/2010. Tale sub fondo B è, a sua volta, da ripartire in tre parti:
 - il 30% attribuito con riferimento alla lettera a) della *Griglia*;
 - il 50% attribuito con riferimento alla lettera b) della *Griglia*;
 - il 20% attribuito con riferimento alle lettere c) e d) della *Griglia*.

In presenza di forme aggregative ai sensi della DGR n. 736/2017, i tetti di spesa attribuiti a ogni singola struttura facente capo all'Aggregazione, concorrono a determinare il tetto di spesa attribuito all'Aggregazione ai fini della sottoscrizione dell'accordo contrattuale con la ASL. Nell'ambito dell'aggregazione costituitasi secondo i modelli A o B1 di cui alla DGR n. 736/2017, eventuali somme rivenienti da mancato raggiungimento del tetto di spesa da parte di una singola struttura, non possono essere utilizzate da altra struttura aderente alla medesima organizzazione. Tanto si giustifica con la circostanza che il tetto di spesa assegnato alla singola struttura, è rapportato al possesso dei requisiti previsti nella *Griglia* di valutazione autocertificata dal singolo erogatore ai sensi del DPR n. 445/2000;

- ✓ integrare lo schema tipo di accordo contrattuale recepito con DGR n. 482 del 28/03/2017 nella parte in cui individua il soggetto contraente, che prevede anche la figura del soggetto Aggregatore, introducendo altresì adempimenti in relazione al *Service* di laboratorio, con l'obbligo per la struttura/soggetto Aggregatore di inoltrare alla ASL l'elenco degli esami inviati in *Service*, unitamente alla indicazione del laboratorio/Aggregazione effettuante il *Service*;
 - con DGR n. 503 del 19/03/2019 avente a oggetto "DGR n. 736 del 16/05/2017 "Riorganizzazione della Rete dei Laboratori di patologia clinica privati accreditati – Approvazione nuovo modello organizzativo" – Integrazione DGR n. 25 del 12/01/2018 – Nuove disposizioni per i modelli organizzativi B1 e B2", la Regione Puglia, tra l'altro:
 - ✓ confermava lo schema tipo di accordo contrattuale recepito con DGR n. 482/2017 come integrato dalla DGR n. 34/2018;
 - ✓ stabiliva, a integrazione della DGR n. 25/2018, che la quota del fondo unico di remunerazione destinata al sub-fondo della *Medicina di Laboratorio*, deve essere ripartito secondo le seguenti prescrizioni:
 - a) preliminarmente, nelle AA.SS.LL. dove sono presenti i modelli B1 e B2, devono essere confermati e cristallizzati i tetti di spesa assegnati a ogni singola struttura nel 2018, rapportati al valore della *Griglia* dello stesso anno. Tali strutture, seppur dotate di settori specializzati non concorrono alla ripartizione del sub fondo destinato ai settori specializzati. Pertanto, definito il valore economico destinato ai modelli B1 e B2, tale importo dovrà essere portato in detrazione dal sub fondo destinato alla *Medicina di Laboratorio*;
 - b) la Rete che opta per il modello B1 o B2 ha l'obbligo di mantenere inalterati i requisiti organizzativi nei limiti di tutte le figure professionali autocertificate nella *Griglia* compilata dalle strutture nell'anno 2018 con i requisiti alla data del 31/12/2017. Tale obbligo è limitato al biennio 2019-2020. L'assolvimento dell'obbligo rimane in capo alle singole strutture aggregate, ovvero in subordine all'interno della Rete. L'obbligo del mantenimento dei suddetti requisiti organizzativi non sussiste nei casi di collocamenti in quiescenza, dimissioni volontarie, cessazioni contrattuali di contratti a tempo determinato per naturale scadenza del termine dedotto in contratto, e risoluzioni consensuali, fermo restando il mantenimento dei requisiti organizzativi previsti dal R.R. n. 9/2018;
- ✓ disponeva di garantire anche all'interno del modello A la circolarità delle prestazioni, indipendentemente dal livello di accreditamento delle strutture aggregate (di base o di base con settori specializzati). Pertanto, la prescrizione di cui alla circolare prot. n. AOO_183 n. 7796 del 30/05/2018 con specifico riferimento alla definizione del pannello unico all'interno dell'aggregazione, quale sommatoria dei sub pannelli riconducibili alle singole strutture facenti parte dell'Aggregazione, deve ritenersi superata. Il pannello delle prestazioni contrattualizzabile è rappresentato dal pannello dell'Aggregazione;
- ✓ confermava la previsione della DGR n. 34/2018 secondo la quale, in presenza di forme aggregative ai sensi della DGR n. 736/2017, i tetti di spesa attribuiti a ogni singola struttura facente capo all'Aggregazione – modello A e B1, concorrono a determinare il tetto di spesa attribuito all'aggregazione ai soli fini della sottoscrizione dell'accordo contrattuale con la ASL;
- ✓ ribadiva che, limitatamente all'ambito dell'aggregazione costituitasi secondo il modello organizzativo A di cui alla DGR n. 736/2017, eventuali somme rivenienti da mancato raggiungimento del tetto di spesa da parte di una singola struttura, non possono essere utilizzate da altra struttura aderente alla medesima aggregazione; tanto si giustifica con la circostanza che il tetto di spesa assegnato alla singola struttura è rapportato al possesso dei requisiti previsti nella *Griglia* di valutazione autocertificata dal singolo erogatore ai sensi del DPR n. 445/2000. Tale prescrizione non si applica nei confronti delle aggregazioni configuratesi secondo il modello B1 in ragione del differente modello organizzativo.

CONSIDERATO CHE nell'ambito territoriale di questa ASL, fatta eccezione per n. 2 laboratori di analisi afferenti rispettivamente alle Case di Cura Private Accreditate "Mater Dei Hospital – CBH" e "Santa Maria spa", per i quali non si applica il dispositivo della soglia minima di efficienza di cui alla DGR n. 736/2017, tutte le altre strutture afferenti la branca di *Medicina di Laboratorio*, negli anni

2018 e 2019, erano aggregate e sono state contrattualizzate in Rete secondo il modello A di cui alla DGR n. 736/2017, giuste deliberazione del Commissario Straordinario n. 805 del 23/04/2018 per l'anno 2018 e deliberazione del Direttore Generale n. 680 del 18/04/2019 per l'anno 2019, compresa l'Aggregazione di laboratori denominata "Rete Diagnostica Barese", composta dai laboratori "Lifebrain Bari srl" (codice regionale 676013 - soggetto aggregatore), "Centro Mediterraneo srl" (codice regionale 099692 - soggetto aggregato) e "Centro Analisi Leondeff srl" (codice regionale 676015 - soggetto aggregato).

DATO ATTO CHE con nota del 31/10/2019, trasmessa a mezzo pec alla Regione Puglia e a questa Azienda, acquisita al protocollo della Direzione Generale ASL BA n. 284991 del 04/11/2019, il Presidente dell'Organo Comune dell'Aggregazione di laboratori "Rete Diagnostica Barese", ha inviato tutta la documentazione attestante la trasformazione della Rete dal modello A al modello B1 ex DGR n. 736/2017 con decorrenza 01/01/2020:


- identificando nel presidio di cui è titolare l'impresa aggregante "Lifebrain Bari srl", sito in Bari alla via G. Matteotti n. 24, il laboratorio HUB della Rete cui i laboratori periferici, nella loro funzione di punti di accesso, devolgeranno la fase analitica nei limiti e secondo le modalità previste dalla DGR n. 736/2017 e precisati con DGR n. 503/2019;
- indicando nel legale rappresentante della Rete il Responsabile Organizzativo della stessa;
- individuando quale Responsabile Scientifico della Rete, il Direttore Sanitario del laboratorio HUB "Lifebrain Bari srl".

ACCERTATO dalla UOGRC, a seguito di apposita istruttoria di cui alla nota ASL BA prot. 302926 del 20/11/2019, il possesso da parte della "Rete Diagnostica Barese" dei requisiti organizzativi nei limiti di tutte le figure professionali autocertificate nella *Griglia* compilata dalle strutture nell'anno 2018 con i requisiti alla data del 31/12/2017, giusta DGR n. 503/2019.

VISTA la Determinazione Dirigenziale (D.D.) n. 66 del 09/03/2020, notificata in data 08/04/2020 e acquisita al protocollo della Direzione Generale ASL BA n. 65249 del 14/04/2020, a oggetto "D.G.R. 16 maggio 2017, n. 736 avente ad oggetto "Riorganizzazione delle Reti dei Laboratori di Patologia clinica privati accreditati - Approvazione nuovo modello organizzativo". *Elenco delle Aggregazioni in rete dei laboratori di patologia clinica privati accreditati*", con cui la Regione Puglia ha integrato le DD.DD. n. 57 del 04/03/2019, n. 89 del 17/04/2019 e n. 149 del 27/06/2019, in ordine alla ricognizione delle Aggregazioni costitutesi e al corrispondente modello organizzativo scelto, oltre al dettaglio delle strutture che compongono le singole Aggregazioni, in virtù delle nuove dichiarazioni rese da parte dei laboratori di patologia clinica.

RITENUTO di dover prendere atto della D.D. della Regione Puglia n. 66 del 09/03/2020, nella quale si riconosce la "Rete Diagnostica Barese" configurata secondo il modello B1 della DGR n. 736/2017, con decorrenza 01/01/2020.

IL DIRIGENTE UOGRC FRANCESCO SCHINO



VISTO IL PARERE FAVOREVOLE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO E DEL DIRETTORE SANITARIO
DELIBERA

PER I MOTIVI ESPRESSI IN NARRATIVA CHE QUI SI INTENDONO INTEGRALMENTE RIPORTATI
PER COSTITUIRE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO:

DI PRENDERE ATTO della D.D. n. 66 del 09/03/2020 avente a oggetto "D.G.R. 16 maggio 2017, n. 736 avente ad oggetto "Riorganizzazione delle Reti dei Laboratori di Patologia clinica privati accreditati - Approvazione nuovo modello organizzativo". *Elenco delle Aggregazioni in rete dei laboratori di patologia clinica privati accreditati*", con cui la Regione Puglia ha:

- integrato le DD.DD. n. 57/2019, n. 89/2019 e n. 149/2019, in ordine alla ricognizione delle Aggregazioni costitutesi e al corrispondente modello organizzativo scelto, oltre al dettaglio delle strutture che compongono le singole Aggregazioni, in virtù delle nuove dichiarazioni rese da parte dei laboratori di patologia clinica;
- riconosciuto la "Rete Diagnostica Barese", composta dai laboratori "Lifebrain Bari srl" (codice regionale 676013 - soggetto aggregatore), "Centro Mediterraneo srl" (codice regionale 099692 - soggetto aggregato) e "Centro Analisi Leondeff srl" (codice regionale 676015 - soggetto aggregato), quale Aggregazione di laboratori configurata secondo il modello B1 della DGR n. 736/2017, con decorrenza 01/01/2020.

DI PROCEDERE, per il tramite della UOGRC, alla registrazione in Edotto della "Rete Diagnostica Barese" secondo la nuova configurazione del modello B1 ex DGR n. 736/2017.

DI SPECIFICARE che, in ossequio alle disposizioni regionali prott. AOO/005 n. 371 del 21/12/2018 e AOO/183 n. 2714 del 27/02/2019:

- le singole strutture erogatrici afferenti alla Rete de qua, seppur aggregate secondo il nuovo modello organizzativo B1, dovranno continuare singolarmente a inviare le impegnative sia sul sistema TS che sul sistema informativo edotto;
- la liquidazione delle prestazioni sanitarie erogate a far data dal 01/01/2020, dovrà essere effettuata in favore della struttura individuata dagli aggregati quale laboratorio HUB "Lifebrain Bari srl" (codice regionale 676013 - soggetto aggregatore), il quale dovrà rappresentare sia il soggetto che sottoscrive l'accordo contrattuale sia quello che dovrà emettere fattura contabile per conto della Rete.

DI STABILIRE che il tetto di spesa per il triennio 2020-2022, sarà assegnato alla "Rete Diagnostica Barese" secondo i criteri di ripartizione del fondo unico di remunerazione aziendale per la branca di *Medicina di Laboratorio* disposti con DGR n. 503/2019.

DI NOTIFICARE il presente provvedimento, a cura dell'UOGRC, a mezzo PEC, ai laboratori componenti la "Rete Diagnostica Barese" e al Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta della Regione Puglia.

DI NOTIFICARE il presente provvedimento, a cura della UOGRC, a mezzo PEC, per gli adempimenti consequenziali, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione, al Direttore AGRF, al Direttore DSS Unico di Bari, al Direttore UOSE al Dirigente UVARP.

DI DARE ATTO che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio aziendale.

